



Provincia di Pordenone

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 69/ 2023
del Reg. Delibere**

OGGETTO: "MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE. ART. 25 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.-" VOTATA IN PRIMA SEDUTA IN DATA 20 NOVEMBRE 2023 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59/2023 - SECONDA VOTAZIONE EX ART. 12, COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DELLA L.R. N. 1/2006 E SS.M.II..

L'anno **2023** il giorno **11** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30**, nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione **straordinaria** e in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
NADAL PAOLO	Sindaco	Presente
BARBARIOL IGOR	Consigliere	Presente
BENEDET MATTIA	Consigliere	Presente
BORTOLIN FABIO	Consigliere	Presente
DAMIANI LUCA	Consigliere	Presente
DEL PIERO LOREDANA	Consigliere	Presente
MORO VALENTINA	Consigliere	Presente
PASQUETTI PATRIZIA	Consigliere	Presente
PLAZZOTTA PIETRO	Consigliere	Presente
REDIVO MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
ROSSIT EZIO	Consigliere	Presente
BURANEL ARRIGO	Consigliere	Presente
BIASON GIOVANNI	Consigliere	Presente
CAMPIONE LUCIA	Consigliere	Presente
CATTARUZZA ALBERTO	Consigliere	Presente

GARLATO RAFFAELLA	Consigliere	Presente
MAZZON GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **NADAL PAOLO** nella sua qualità di **Sindaco**, che nomina scrutatori i Consiglieri **sigg. _BENEDET Mattia_, _ROSSIT Ezio_, _MAZZON Giuseppe_** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: “*Modifica allo Statuto Comunale. Art. 25 - Composizione della Giunta Comunale.*” votata in prima seduta in data 20 novembre 2023 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2023 - Seconda votazione ex art. 12, comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2006 e ss.m.ii..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004 e successiva deliberazione consiliare n. 12 del 31.03.2011;

VISTO, in particolare, l’art. 25 dello Statuto, che disciplina la composizione della Giunta Comunale;

ATTESO che con nota del 30 ottobre 2023, registrata al protocollo comunale n. 12173/A in data 31.10.2023, i Capigruppo consiliari Consiglieri Benedet Mattia (“Fratelli d’Italia”), Bortolin Fabio (“Lega Salvini”), Plazzotta Pietro (“Lista Roveredo Progetto FVG”); Redivo Maria Grazia (“Roveredo sei Tu”) hanno chiesto al Sindaco di avviare la procedura prevista per la modifica dell’art. 25 del vigente Statuto comunale, nei termini sotto riportati:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 25 – Composizione (<i>della Giunta</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 assessori. - Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. - L’assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio ed interviene nella discussione ma non ha diritto di voto. - I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 	<p>Art. 25 – Composizione (<i>della Giunta</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 assessori. 2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto. 4. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

CONSIDERATO che la suddetta richiesta è motivata “dalla necessità di poter dare al Sindaco una maggiore autonomia nelle scelte dei collaboratori nel contesto di un miglior risultato operativo e politico..., nonché nel riuscire a rispettare nel miglior modo possibile le norme vigenti in riferimento alla parità di genere.”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” e visto, in particolare, l’articolo 1, comma 137, della predetta Legge, ai sensi del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

ATTESO che tale disposizione trova applicazione anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia - non avendo la Regione stessa disciplinato la materia - , secondo quanto espressamente riportato nelle Circolari n. 7 dell’11 aprile 2014 e n. 18 del 30.05.2014 del Servizio Elettorale della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme;

CONSIDERATO pertanto che, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia così come disciplinata dall’articolo 12, comma 39, della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per effetto della disposizione legislativa sopracitata il numero massimo degli Assessori nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, è pari a 5, di cui 3 dello stesso genere;

RICORDATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 12, comma 39, della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) il numero massimo degli Assessori comunali non può essere superiore ad un quarto del numero dei Consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco;

ATTESO che la presente proposta di modifica all’art. 25 dello Statuto comunale, come sopra delineata, non incide sulla previsione del numero massimo degli Assessori comunali, che rimane invariato, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

RITENUTO, quindi, di procedere alla modifica dell’art. 25, commi 2 e 3, dello Statuto Comunale, secondo la proposta più sopra esplicitata, al fine di consentire di porre in atto tutte le garanzie idonee al raggiungimento del miglior risultato operativo e politico possibile, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla parità di genere;

PRECISATO che la modifica dello Statuto è stata oggetto di esame della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti nella riunione del 9 novembre 2023, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti;

RICHIAMATO l’art. 12, comma 3, della L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 e ss.mm.ii., relativo alle modalità di approvazione dello Statuto Comunale, che testualmente recita:

«3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.»;

RICORDATO che, a mente del richiamato art. 12 della L.R. 09.01.2006 n. 1 e ss.mm.ii., gli statuti e le relative modificazioni:

- *sono affissi all’Albo Pretorio dell’Ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione;*
- *entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all’Albo Pretorio dell’Ente locale;*

RICHIAMATO il proprio precedente atto deliberativo n. 59 del 20/11/2023, avente ad oggetto “Modifica allo Statuto Comunale. Art. 25 - Composizione della Giunta Comunale.” approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. ed avente il medesimo contenuto della presente proposta di deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

SI PROPONE

1. *di approvare, per le ragioni in premessa indicate, la modifica dell'art. 25, commi 2 e 3, del vigente Statuto Comunale, nei termini che seguono:*

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 25 – Composizione (<i>della Giunta</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 assessori.2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.3. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio ed interviene nella discussione ma non ha diritto di voto.4. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.	<p>Art. 25 – Composizione (<i>della Giunta</i>)</p> <p>La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 assessori.</p> <p>Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.</p> <p>I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.</p>

2. *di dare atto che le modifiche di cui al superiore punto 1) del deliberato sono state approvate, in data odierna, in seconda seduta e il 20/11/2023, con atto consiliare n. 59, in prima seduta, con le maggioranze richieste dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, della L.R. 1/2006 ss.mm.ii.;*
3. *di dare altresì atto che la modifica apportata all'art. 25 dello Statuto comunale, come sopra delineata, non incide sulla previsione del numero massimo degli Assessori comunali, che rimane pertanto invariato, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;*
4. *di dare atto che le modifiche di cui in premessa entreranno in vigore decorsi 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT.SSA VANIA ENDRIGO** in data **04 dicembre 2023**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il **Sindaco** che illustra l'argomento:

Ricordo che stiamo parlando della possibilità di inserire all'interno dell'articolo 25 dello Statuto un secondo Assessore esterno al Consiglio comunale, quindi, leggendo la modifica, dovrebbe recitare così il punto 2: "*Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche due Assessori esterni al Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità, ed essere in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.*" Il punto 3: "*Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto*".

Questo articolo, chiaramente, va letto anche assieme all'articolo 15, lett. f) e all'articolo 27 dello Statuto.

Mi pare che la spiegazione l'abbiamo fatta l'altra volta, e abbiamo anche approvato il verbale in alcuni punti precedenti, quindi è aperta la discussione.

UDITO il **Sindaco** che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione che viene qui omessa:

UDITO il **Sindaco** che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto:

UDITO il **Sindaco** che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con *astenuiti* n. 0, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 10, *contrari* n. 7 (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza, Garlato, Mazzon e Damiani) resi per alzata di mano dai 17 presenti [assenti: nessuno]

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

A seguito delle maggioranze ottenute nella presente seduta e nella seduta del 20.11.2023 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 25 nel testo che di seguito viene riportato nella sua formulazione definitiva:

Art. 25 – Composizione

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n. 4 fino ad un massimo di n. 5 assessori.*
- 2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.*
- 3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.*
- 4. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori*

pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

* * *

La seduta si chiude alle ore 20.34

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to NADAL PAOLO

Il Segretario Comunale reggente
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **15/12/2023** al **30/12/2023** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 15/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno **31/12/2023**, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17) con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati.

Comune di Roveredo in Piano, li 15/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
